



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO
Prima Sezione Civile

Il Giudice di Pace di TORINO, Dott. MONICA MARIA LUCIENNE SPRIANO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 16534 / 2023 Ruolo Generale, riunita al n. R.G. 16536/2023
contenzioso dell'anno 2023

vertente tra

AUTO OKAY (P. IVA 05018190016), corrente in Alpignano (TO) via Valdellatorre n. 283 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Romano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino c.so Siccardi n. 9, giusta procura in atti

-RICORRENTE-

contro

GENERTEL S.p.a. (P. IVA 01333550323), in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Trieste, via Machiavelli n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Procacci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 194, giusta procura in atti

-RESISTENTE-

Oggetto: domanda di pagamento differenze indennizzo assicurativo – polizza collettiva “Protection by Genertel” n. 01247193

CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE

“...voglia il Giudice adito dichiarare tenuta e condannare la convenuta GENERTEL SPA corrente in Trieste, Via Machiavelli 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, per inadempienza contrattuale ex art. 1882 C.C. a rivalere l'assicurato, e per esso il cessionario del credito, dei danni tutti subiti... o altra veriore che il Giudice riterrà legittimo ed equo liquidare a seguito degli accertamenti tecnici e dell'espletanda istruttoria. Con gli interessi e rivalutazione monetaria dal fatto Con il favore delle spese e dei compensi di giudizio, di cui si chiede la distrazione a favore del legale sottoscritto, avendo questi anticipato le prime e non riscosso i secondi, oltre rimborso forfettario 15% su imponibili, CPA e IVA come di legge”

CONCLUSIONI DELLA PARTE RESISTENTE



“...Ritenersi congrua a satisfattiva la somma di euro 3.900,00 corrisposta da Genertel ante causam e per l'effetto, Respingere ogni domanda ex adverso proposta. Con il favore di spese di lite. In via subordinata Contenersi l'onere risarcitorio nei limiti del giusto e del provato ed in ogni caso nei limiti tutti di cui alla polizza assicurativa, franchigia e scoperto minimo di euro 1.000,00 previsto in caso di riparazione presso carrozzerie che non sono in rete FCA inclusi, in ogni caso con esclusione dell'IVA sia in punto capitale che in punto spese legali. Con compensazione delle spese di lite”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 316 c.p.c., la società Auto Okay s.a.s., quale cessionaria del credito del Sig. Giuseppe Iacona, esponeva che quest'ultimo aveva aderito alla polizza collettiva “Protection by Genertel” n. 01247193, stipulata da FCA Bank S.p.A., in occasione dell'acquisto del veicolo Fiat Tipo targato GG 526 AA.

Deduceva che, in relazione a due distinti sinistri – il primo verificatosi in data 12.11.2022 (collisione con veicolo in sosta) ed il secondo tra il 16 e il 17 marzo 2023 (atti vandalici) – il veicolo assicurato aveva riportato danni quantificati rispettivamente in euro 3.830,01 ed euro 4.900,00, come da fatture prodotte.

Esponneva che i sinistri venivano regolarmente denunciati e che la compagnia assicuratrice provvedeva alla liquidazione parziale degli indennizzi, corrispondendo euro 2.630,01 per la collisione ed euro 3.900,00 per gli atti vandalici, applicando una franchigia raddoppiata rispetto a quella contrattualmente prevista (10% con minimo euro 600,00 e euro 500,00), sul presupposto che le riparazioni fossero state effettuate presso carrozzeria non convenzionata.

Parte attrice contestava la legittimità di tale ulteriore decurtazione, deducendo la nullità della relativa clausola per vessatorietà ai sensi degli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo e per difetto di specifica approvazione ex art. 1341 c.c., chiedendo la condanna della convenuta al pagamento delle differenze residue pari ad euro 600,00 ed euro 500,00, oltre spese.

Nella causa RG 16534/2023 la convenuta non si costituiva, mentre nella causa RG 16536/2023 si costituiva contestando la domanda e deducendo la piena validità della clausola contrattuale, nonché la congruità delle somme già corrisposte.

Le cause venivano riunite per connessione oggettiva e soggettiva.

All'udienza del 22.12.2025 il Giudice formulava proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., non accettata dalle parti. La causa veniva quindi trattenuta in decisione alla successiva udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La controversia è circoscritta alla validità della clausola contrattuale che prevede il raddoppio della franchigia nel caso in cui l'assicurato si avvalga di un riparatore non convenzionato.

È pacifica tra le parti la sussistenza dei sinistri, la loro copertura assicurativa e l'entità dei danni; parimenti non è contestato l'avvenuto pagamento parziale degli indennizzi. Il thema decidendum attiene esclusivamente alla legittimità della decurtazione ulteriore applicata dalla compagnia.



La clausola in esame deve essere valutata alla luce della disciplina dettata dagli artt. 1341 c.c. e 33-34-36 del d.lgs. n. 206/2005.

Sotto il primo profilo, essa presenta natura limitativa della responsabilità dell'assicuratore, incidendo sull'ammontare della prestazione dovuta, e pertanto richiederebbe specifica approvazione per iscritto. Dagli atti non emerge prova di tale approvazione, trattandosi di clausola inserita in condizioni generali predisposte unilateralmente.

Sotto il profilo della disciplina consumeristica, la clausola determina un significativo squilibrio a danno del consumatore. Essa, infatti, non incide sul rischio assicurato, che rimane invariato, bensì sull'entità dell'indennizzo in funzione di un comportamento dell'assicurato successivo al verificarsi del sinistro, consistente nella scelta del riparatore.

Tale elemento è del tutto estrinseco alla verifica dell'evento dannoso e alla delimitazione del rischio garantito, incidendo esclusivamente sulla fase esecutiva del rapporto e comportando una penalizzazione economica significativa in caso di esercizio della libertà di scelta del consumatore.

Ne deriva una alterazione del sinallagma contrattuale, in quanto la prestazione dell'assicuratore viene ridotta per una ragione non correlata al rischio assicurato ma ad una scelta libera dell'assicurato.

Inoltre, la clausola non risulta accompagnata da alcun vantaggio compensativo concreto per il consumatore, tale da riequilibrare la posizione contrattuale, né risulta che sia stata oggetto di trattativa individuale, come richiesto dall'art. 34 Codice del Consumo, il cui onere probatorio grava sul professionista.

La giurisprudenza di merito del Tribunale di Torino ha più volte affrontato fattispecie analoghe, ritenendo vessatorie clausole che subordinano l'entità dell'indennizzo alla scelta del riparatore, in quanto idonee a comprimere la libertà contrattuale del consumatore e a determinare uno squilibrio significativo (cfr. Trib. Torino, sent. n. 1097/2020; n. 4394/2021; n. 3669/2022; n. 1430/2024; n. 1168/2025).

In particolare, è stato affermato che, a fronte del medesimo rischio garantito, non è giustificata una differenziazione dell'indennizzo fondata su elementi estrinseci alla verifica del sinistro, quale la scelta del riparatore, trattandosi di clausola che incide sulla libertà negoziale del consumatore e non sul rischio assicurato.

Tale orientamento appare condivisibile e conforme ai principi del Codice del Consumo.

Ne consegue che la clausola deve essere dichiarata nulla ed inefficace nei confronti dell'assicurato, con applicazione della sola franchigia base prevista contrattualmente.

Pertanto, le somme residue dovute risultano pari ad euro 600,00 per la garanzia collisione ed euro 500,00 per la garanzia atti vandalici.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura documentale della controversia, del mancato espletamento di attività istruttoria e della riunione delle cause, si liquidano



in complessivi euro 360,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Torino, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa,

accerta e dichiara la nullità, e comunque l'inefficacia nei confronti della parte attrice, della clausola contenuta nelle condizioni generali della polizza "Protection by Genertel" n. 01247193 che prevede il raddoppio della franchigia in caso di riparazione presso carrozzeria non convenzionata;

per l'effetto

condanna GENERTEL S.p.A. a corrispondere a AUTO OKAY s.a.s.:

- euro 600,00 a titolo di residuo indennizzo per la garanzia collisione;
- euro 500,00 a titolo di residuo indennizzo per la garanzia atti vandalici;
- euro 238,85 per spese di mediazione (collisione);
- euro 238,85 per spese di mediazione (atti vandalici);
- euro 196,98 per spese stragiudiziali;

per un totale di euro 1.774,68, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo e rivalutazione monetaria;

condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 360,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge

pone definitivamente a carico della convenuta le spese di mediazione.

Così deciso in Torino, il 04.05.2026

Il Giudice di Pace

Dott. MONICA MARIA LUCIENNE SPRIANO

